

## ISVAP

L. 12 agosto 1982, n. 576 (1).

Riforma della vigilanza sulle assicurazioni.

¶

(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 20 agosto 1982, n. 229.

1. Programmazione della politica assicurativa nazionale.

Il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato:

- a) formula gli indirizzi della politica assicurativa, tenendo conto delle esigenze economiche e sociali del Paese, nonché degli sviluppi del mercato assicurativo internazionale, con particolare riferimento all'area della Comunità economica europea;
- b) verifica lo stato di attuazione degli indirizzi come sopra formulati e indica le misure eventualmente occorrenti per darvi impulso;
- c) esamina la relazione annuale sullo stato della politica assicurativa, predisposta dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

2. Poteri del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

[Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, in ottemperanza alle delibere del CIPE, determina, tenendo conto delle proposte formulate dall'ISVAP, l'indirizzo amministrativo nel settore delle assicurazioni private e di interesse collettivo; predispone, sulla base anche degli elementi messi a disposizione dall'ISVAP, la relazione annuale sullo stato della politica assicurativa e la trasmette al Parlamento e al CIPE entro il 31 marzo di ciascun anno; emana le direttive necessarie per l'esercizio dei poteri attribuiti dalla presente legge all'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo di cui al successivo articolo 3 ed esercita la vigilanza sullo stesso Istituto; adotta con propri decreti - sentita, nei casi previsti dalla legge, la commissione consultiva per le assicurazioni private di cui agli articoli 76 e seguenti del testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con D.P.R. 13 febbraio 1959, n. 449 (2), e successive modificazioni - i provvedimenti in materia di assicurazioni private e di interesse collettivo, con esclusione di quelli espressamente attribuiti alla competenza dell'Istituto medesimo] (2/a) (2/b).

(2) Riportato al n. A/II.

(2/a) Così modificato dall'art. 3, L. 9 gennaio 1991, n. 20, riportata al n. A/XXXV.

(2/b) L'art. 2 e le lettere c), d) ed e) del comma 2 dell'art. 4 sono state abrogate dall'art. 4, D.P.R. 18 aprile 1994, n. 385, riportato al n. A/XLII.

(giurisprudenza)

3. Istituzione dell'ISVAP.

È istituito, con sede in Roma, l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (ISVAP).

L'Istituto è dotato di personalità giuridica di diritto pubblico.

(giurisprudenza)

#### 4. Funzioni dell'ISVAP.

L'ISVAP, in conformità agli indirizzi fissati dal CIPE e alle direttive del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, svolge le funzioni di vigilanza di cui al testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449 (2), e successive modificazioni, ed alle leggi e regolamenti in materia di assicurazioni private e di interesse collettivo nei confronti dell'Istituto nazionale delle assicurazioni delle imprese nazionali ed estere, comunque denominate e costituite, che esercitano nel territorio della Repubblica attività di assicurazione e di riassicurazione in qualsiasi ramo e in qualsiasi forma, operazioni di capitalizzazione ed attività a queste assimilate, nonché degli altri enti comunque soggetti alle disposizioni che disciplinano l'esercizio dell'attività assicurativa. A tal fine provvede:

- a) al controllo sulla loro gestione tecnica, finanziaria e patrimoniale;
- b) all'esame e alla verifica dei bilanci;
- c) alla vigilanza sull'osservanza delle leggi e dei regolamenti vigenti da parte, degli operatori del mercato assicurativo, compresi gli agenti e i mediatori di assicurazione e riassicurazione.

Compete altresì all'ISVAP:

- a) compiere tutte le attività necessarie per la conoscenza del mercato assicurativo, comprese quelle di indagine statistica e di raccolta di elementi per l'elaborazione delle politiche assicurative, con particolare riguardo all'andamento dei mercati internazionali e comunitario, nonché all'evoluzione, alla prevenzione e alla copertura dei rischi, ed al problema degli investimenti;
- b) procedere alla rilevazione ed acquisizione dei dati e degli elementi necessari alla formazione ed al controllo delle tariffe ed all'esame delle condizioni di polizza;
- c) [espletare l'attività istruttoria necessaria per l'adozione dei provvedimenti attribuiti dalla legge alla competenza del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, compresa la relazione per la commissione consultiva per le assicurazioni private di cui agli articoli 76 e seguenti del testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449 (2), e successive modificazioni] (2/b);
- d) [esprimere parere sul programma presentato dalle imprese, in sede di richiesta dell'autorizzazione per l'esercizio dell'attività assicurativa, nonché sul piano di risanamento e su quello di finanziamento previsti dall'articolo 44 della legge 10 giugno 1978, n. 295 (3); nel caso in cui il parere espresso in sede di richiesta dell'autorizzazione per l'esercizio dell'attività assicurativa sia negativo, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, ove intenda discostarsene, è tenuto a sentire anche il parere del Consiglio di Stato] (2/b);
- e) [proporre al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato l'adozione delle misure sanzionatorie, compresa la revoca dell'autorizzazione o dell'iscrizione nei confronti di qualunque operatore del mercato assicurativo, nonché delle misure e degli interventi per il risanamento e dei provvedimenti per la liquidazione coatta amministrativa, nei confronti delle imprese e degli enti di cui al primo comma] (2/b);
- f) adottare tutti i provvedimenti concernenti il procedimento per la liquidazione coatta amministrativa;
- g) promuovere l'aggiornamento professionale dei propri dipendenti;

h) pubblicare annualmente un rapporto sulla propria attività, contenente anche i dati significativi sull'attività assicurativa nazionale e comunitaria, nonché altri studi relativi al mercato assicurativo;

i) promuovere tutte le forme di collaborazione ritenute necessarie con gli altri organi di controllo dei Paesi della Comunità economica europea al fine di rendere organica la vigilanza dell'attività assicurativa esercitata in libera prestazione dei servizi sia da parte di imprese estere nel territorio nazionale sia da parte di imprese nazionali nel territorio degli altri Stati membri (3/a).

[Tutte le altre funzioni in materia di assicurazioni private non espressamente attribuite all'ISVAP dalla presente legge restano affidate alla Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato] (3/b).

Restano salvi i poteri in materia spettanti alle regioni a statuto speciale nonché i poteri di ispezione e di controllo attribuiti dalla legge 7 giugno 1974, n. 216 (4), alla Commissione nazionale per le società e la borsa sulle società con azioni quotate in borsa.

(2) Riportato al n. A/II.

(2) Riportato al n. A/II.

(2/b) L'art. 2 e le lettere c), d) ed e) del comma 2 dell'art. 4 sono state abrogate dall'art. 4, D.P.R. 18 aprile 1994, n. 385, riportato al n. A/XLII.

(3) Riportata al n. A/XVI.

(2/b) L'art. 2 e le lettere c), d) ed e) del comma 2 dell'art. 4 sono state abrogate dall'art. 4, D.P.R. 18 aprile 1994, n. 385, riportato al n. A/XLII.

(2/b) L'art. 2 e le lettere c), d) ed e) del comma 2 dell'art. 4 sono state abrogate dall'art. 4, D.P.R. 18 aprile 1994, n. 385, riportato al n. A/XLII.

(3/a) Lettera aggiunta dall'art. 29, D.Lgs. 15 gennaio 1992, n. 49, riportato al n. A/XXXVIII.

(3/b) Comma abrogato dall'art. 4, D.P.R. 18 aprile 1994, n. 385, riportato al n. A/XLII.

(4) Riportata alla voce Borse di commercio.

(giurisprudenza)

5. Poteri dell'ISVAP.

Per l'esercizio delle proprie funzioni l'ISVAP può:

a) richiedere notizie, informazioni e collaborazione a tutte le pubbliche amministrazioni;

b) richiedere agli enti e alle imprese di cui al primo comma dell'articolo 4 la comunicazione di dati, elementi e notizie; disporre nei loro confronti ispezioni ed ogni altra indagine, esercitando le funzioni ed avvalendosi dei poteri attribuiti dalle leggi e dai regolamenti al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato; e convocarne i rappresentanti legali, il direttore generale ed il presidente del collegio sindacale, nonché, ove occorra, i rappresentanti della società di revisione incaricata di certificare il bilancio (4/a);

c) ordinare la convocazione delle assemblee dei soci nonché dei consigli di amministrazione e degli altri organi amministrativi degli enti e delle imprese sottoposti alla sua vigilanza, per sottoporre al loro esame i provvedimenti necessari per renderne la

gestione conforme a legge, e provvedere direttamente a tali convocazioni, a spese degli enti e delle imprese, quando gli organi competenti non vi abbiano ottemperato;

d) avvalersi dei servizi del conto consortile di cui all'articolo 14 della legge 24 dicembre 1969, n. 990 (5), e successive modificazioni, e del fondo di garanzia per le vittime della strada gestiti dall'Istituto nazionale delle assicurazioni, i quali sono tenuti a presentare ad esso relazioni annuali sulla propria attività;

e) richiedere all'Istituto nazionale delle assicurazioni risultati e specifiche elaborazioni relativi alle cessioni legali di cui all'articolo 23 del testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con D.P.R. 13 febbraio 1959, n. 449 (6), e successive modificazioni;

f) anche avvalendosi della collaborazione della Commissione nazionale per le società e la borsa di cui alla legge 7 giugno 1974, n. 216 (4), verificare ogni interrelazione finanziaria con società controllanti, controllate e collegate di società esercenti alcuna delle attività di cui al primo comma dell'articolo 4;

g) esperire accertamenti sull'eventuale acquisto, anche per effetto di opzione, di azioni delle stesse società da parte di persone o di gruppi già coinvolti in gestioni gravemente deficitarie o in società poste in liquidazione coatta amministrativa anche mediante richiesta di notizie alle società fiduciarie, agli agenti di cambio o ad ogni altro soggetto.

I dati, le notizie e le informazioni acquisiti dall'ISVAP nell'esercizio delle sue attribuzioni sono tutelati dal segreto di ufficio anche nei riguardi delle pubbliche amministrazioni, ad eccezione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Il segreto d'ufficio non può essere opposto altresì nei confronti dei due rami del Parlamento che acquisiscono i dati, le notizie e le informazioni secondo le competenze e le modalità stabilite nei rispettivi regolamenti La Banca d'Italia, la Consob e l'Autorità garante della concorrenza e del mercato non possono opporre all'ISVAP il segreto d'ufficio (6/a).

Gli amministratori, i sindaci o revisori e i direttori generali degli enti e delle imprese di cui al primo comma dell'articolo 4 che non ottemperano alle richieste e non si uniformano alle prescrizioni dell'ISVAP, sono puniti con l'arresto fino a tre mesi e con l'ammenda da lire 2 milioni a lire 40 milioni (6/a).

(4/a) Lettera così modificata dall'art. 3, L. 9 gennaio 1991, n. 20, riportata al n. A/XXXV.

(5) Riportata alla voce Circolazione stradale.

(6) Riportato al n. A/II.

(4) Riportata alla voce Borse di commercio.

(6/a) Gli attuali commi 2 e 3, così sostituiscono l'originario comma 2 per effetto dell'art. 3, L. 9 gennaio 1991, n. 20, riportata al n. A/XXXV. Al comma 2, inoltre, l'ultima frase è stata aggiunta dall'art. 34, D.Lgs. 15 gennaio 1992, n. 49, riportato al n. A/XXXVIII.

(6/a) Gli attuali commi 2 e 3, così sostituiscono l'originario comma 2 per effetto dell'art. 3, L. 9 gennaio 1991, n. 20, riportata al n. A/XXXV. Al comma 2, inoltre, l'ultima frase è stata aggiunta dall'art. 34, D.Lgs. 15 gennaio 1992, n. 49, riportato al n. A/XXXVIII.

(giurisprudenza)

6. Obblighi di comunicazione all'ISVAP.

I verbali delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee dei soci degli enti e delle imprese di assicurazione debbono essere trasmessi in copia all'ISVAP, dal consiglio di

amministrazione o dal collegio dei sindaci o dalle persone espressamente delegate dalle assemblee dei soci, entro il termine di quindici giorni.

Le proposte, gli accertamenti e le contestazioni dei componenti del collegio sindacale debbono essere trasmessi in copia all'ISVAP nel termine di dieci giorni dalla loro presentazione e nello stesso tempo debbono essere trascritti nell'apposito libro.

L'inosservanza degli obblighi stabiliti dai commi precedenti è punita con la sanzione prevista dall'articolo 2626 del codice civile.

Le società fiduciarie, gli agenti di cambio e ogni altro soggetto che abbia acquistato azioni ordinarie di società... esercenti alcuna delle attività di cui al primo comma dell'articolo 4 debbono comunicare all'ISVAP, entro quindici giorni dalla relativa richiesta, i nomi, rispettivamente, dei mandanti fiduciari, degli acquirenti delle azioni ordinarie trasferite con la loro intermediazione o degli effettivi acquirenti.

In caso di inosservanza dell'obbligo di comunicazione di cui al precedente comma, il legale rappresentante della società fiduciaria o l'agente di cambio o l'apparente acquirente sono puniti con una sanzione amministrativa di importo pari a un sesto del valore di mercato delle azioni negoziate. La sanzione è irrogata, su rapporto del presidente dell'ISVAP, dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. I proventi delle sanzioni sono devoluti all'ISVAP.

6-bis. Commissario per il compimento di singoli atti.

1. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, nei casi di grave inosservanza delle disposizioni impartite dalle autorità preposte alla vigilanza, di propria iniziativa o su proposta dell'ISVAP può disporre con proprio decreto la nomina di un commissario per il compimento di singoli atti necessari per rendere la gestione degli enti e delle imprese conformi a legge.

2. La nomina deve, in ogni caso, essere preceduta dalla contestazione da parte del Ministro, ove non vi abbia già provveduto l'ISVAP, ai legali rappresentanti dell'ente o dell'impresa, dell'inosservanza e può essere disposta solo decorso inutilmente il termine contestualmente assegnato per far cessare i fatti addebitati e rimuoverne gli effetti (6/b).

(6/b) Aggiunto dall'art. 1, L. 9 gennaio 1991, n. 20, riportata al n. A/XXXV.

(giurisprudenza)

7. Amministrazione straordinaria.

1. Nei casi di gravi irregolarità nell'amministrazione, di gravi violazioni delle norme legali, regolamentari o statutarie, oppure di grave e persistente inosservanza delle disposizioni impartite dalle autorità preposte alla vigilanza, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, anche tenuto conto della situazione patrimoniale dell'impresa, di propria iniziativa o su proposta dell'ISVAP, con proprio decreto e sentita la commissione consultiva di cui agli articoli 76 e seguenti del testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica, 13 febbraio 1959, n. 449 (7), e successive modificazioni, può disporre lo scioglimento degli organi amministrativi e sindacali ordinari degli enti e delle imprese di cui all'articolo 4, primo comma.

2. Lo scioglimento deve, in ogni caso, essere preceduto dalla contestazione da parte del Ministro, ove non vi abbia già provveduto l'ISVAP, degli addebiti ai legali rappresentanti dell'ente o dell'impresa e può essere disposto solo decorso inutilmente il termine contestualmente assegnato per far cessare i fatti addebitati e rimuoverne gli effetti.

3. L'ISVAP nomina uno o più commissari straordinari per l'amministrazione dell'ente o dell'impresa e un comitato di sorveglianza composto da un presidente e da due a quattro membri.

4. Col provvedimento di nomina, o successivamente, viene determinato il compenso per i commissari, i membri del comitato di sorveglianza ed il suo presidente. Il compenso è a carico dell'ente o dell'impresa.

5. Gli organi amministrativi disciolti devono redigere l'inventario ed il rendiconto dalla data di chiusura dell'esercizio cui si riferisce l'ultimo bilancio approvato; l'inventario e il rendiconto, corredati da una relazione del collegio sindacale disciolto e certificati dell'ISVAP, devono essere presentati al commissario entro tre mesi dalla data di pubblicazione del decreto di cui al comma 1.

6. Il comitato di sorveglianza sostituisce in tutte le sue funzioni il disciolto collegio sindacale; delibera a maggioranza e in caso di parità di voti prevale quello del presidente.

7. Sono attribuiti al commissario straordinario tutti i poteri dei disciolti organi amministrativi. Quando i commissari siano più d'uno, deliberano a maggioranza; se sono due, deliberano all'unanimità; la rappresentanza di fronte ai terzi ed in giudizio dell'ente o dell'impresa spetta a due di essi, con firma congiunta.

8. Durante la gestione straordinaria sono sospese le funzioni proprie dell'assemblea dei soci.

9. Il commissario, ove lo ritenga necessario e previa autorizzazione dell'ISVAP, può convocare l'assemblea ordinaria e straordinaria dei soci.

10. Il commissario:

a) propone, sentito il comitato di sorveglianza e previa autorizzazione dell'ISVAP, l'azione di responsabilità contro i membri dell'organo amministrativo e sindacale dell'ente o dell'impresa;

b) riferisce trimestralmente all'ISVAP sull'andamento della gestione, sulla situazione e sulle esigenze dell'ente o dell'impresa e comunica immediatamente all'ISVAP il verificarsi delle condizioni che impediscono l'utile prosecuzione della gestione; ogni relazione del commissario deve essere accompagnata da motivato parere del comitato di sorveglianza;

c) trasmette immediatamente all'ISVAP, unitamente ad una propria dettagliata valutazione ed al parere del comitato di sorveglianza, ogni proposta ricevuta in ordine al risanamento o al riassetto aziendale;

d) promuove, non appena si siano verificati i presupposti e previa autorizzazione dell'ISVAP, la ricostituzione degli organi amministrativi e sindacali ordinari.

11. La gestione straordinaria ha la durata massima di un anno; su motivata richiesta del commissario e con il parere del comitato di sorveglianza, possono essere concesse proroghe dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sulla base di una relazione motivata dell'ISVAP e sentita la commissione consultiva di cui all'articolo 76 e seguenti del citato testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 449 del 1959, per un periodo complessivo non superiore a dodici mesi.

12. La chiusura dell'esercizio in corso alla data di inizio della gestione straordinaria è protratta, a tutti gli effetti di legge, fino al termine della gestione stessa.

13. I decreti ministeriali di inizio e di cessazione della gestione straordinaria devono essere pubblicati nella Gazzetta Ufficiale. Il decreto di cessazione è adottato sulla base di motivate proposte dell'ISVAP e previa verifica della ricostituzione degli organi societari.

14. Al termine della gestione straordinaria:

a) il commissario redige il bilancio ed il conto dei profitti e delle perdite e li presenta, unitamente alla relazione del comitato di sorveglianza, entro sei mesi all'ISVAP per l'approvazione;

b) il commissario ed il comitato di sorveglianza redigono separati rapporti sull'attività svolta e li rimettono all'ISVAP;

c) il commissario redige l'inventario ed il rendiconto dalla data di inizio della gestione; l'inventario e il rendiconto, corredati da una relazione del comitato di sorveglianza, devono essere presentati agli organi amministrativi ordinari entro tre mesi dalla chiusura della gestione.

15. Le contestazioni sul rendiconto del commissario debbono, a pena di decadenza, essere comunicate all'ISVAP entro sessanta giorni dalla sua presentazione. L'azione di responsabilità contro il commissario deve essere promossa entro il termine di prescrizione di due anni dalla data della pubblicazione del decreto di cessazione della gestione straordinaria.

16. Le azioni di responsabilità promosse dal commissario debbono essere proseguite dagli organi amministrativi ordinari, i quali sono tenuti a presentare all'ISVAP, entro il 31 dicembre di ogni anno, un rapporto sullo stato dei relativi procedimenti (7/a).

(7) Riportato al n. A/II.

(7/a) Così sostituito dall'art. 2, L. 9 gennaio 1991, n. 20, riportata al n. A/XXXV.

#### 7-bis. Finanziamenti ad imprese in crisi.

1. In attesa della ridefinizione degli strumenti di intervento per le imprese di assicurazione in crisi, il commissario straordinario di impresa di assicurazioni esercente l'assicurazione della responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, accertata la situazione patrimoniale, finanziaria e tecnico-commerciale dell'impresa, qualora ritenga che sussistano le condizioni per procedere al risanamento della medesima, può presentare al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e, per conoscenza, all'ISVAP, motivata richiesta per la concessione di un finanziamento da parte dell'Istituto nazionale delle assicurazioni, gestione autonoma del «Fondo deve essere corredata del parere favorevole del comitato di sorveglianza di cui all'articolo 7, comma 3.

2. Il finanziamento è concesso con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, emanato su conforme parere dell'ISVAP e sentita la commissione consultiva per le assicurazioni private di cui agli articoli 76 e seguenti del testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, nel limite massimo del 70 per cento dell'importo delle riserve tecniche dell'assicurazione della responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti risultante dall'ultimo bilancio dell'impresa in amministrazione straordinaria. Tale limite non può in ogni caso superare l'ammontare dei risarcimenti dovuti dall'impresa per sinistri avvenuti anteriormente alla data del decreto che dispone la procedura di amministrazione straordinaria. Con lo stesso decreto sono stabiliti i tempi per l'erogazione del finanziamento, che deve essere utilizzato esclusivamente per il pagamento dei danni provocati dagli assicurati per la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore per i quali è obbligatoria l'assicurazione.

3. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di cui al comma 2, sono stabiliti, sentiti l'ISVAP e la commissione di cui allo stesso comma 2, le condizioni e i tempi per la restituzione all'Istituto nazionale delle assicurazioni, gestione autonoma del «Fondo di garanzia per le vittime della strada», del finanziamento concesso a norma del medesimo comma 2, nonché la misura degli interessi in base a un tasso corrispondente al tasso ufficiale di sconto, maggiorato del margine di intermediazione, non superiore all'1,50 per cento.

4. Il finanziamento concesso a norma del comma 2 costituisce credito privilegiato, con preferenza assoluta su ogni altro credito, ivi compresi quelli pignorati e ipotecari, anche nell'ambito delle procedure concorsuali.

5. L'applicazione delle procedure di cui al presente articolo in nessun caso può concorrere a determinare l'aumento del contributo dovuto al «Fondo di garanzia per le vittime della strada».

6. Il finanziamento previsto dal comma 2 deve essere assistito dalla costituzione in pegno delle azioni emesse dalla società anche a seguito di aumento di capitale. L'alienazione delle azioni segue la procedura fissata all'ultimo comma dell'articolo 2795 del codice civile.

7. Qualora l'amministrazione straordinaria abbia termine in conseguenza dell'acquisto della maggioranza delle azioni dell'impresa da parte di un soggetto diverso da quello o da quelli che controllavano la società al momento dell'adozione del provvedimento di amministrazione straordinaria, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato può, sentiti l'ISVAP e la commissione di cui al comma 2, stabilire modalità particolari esclusivamente per quanto riguarda i tempi di restituzione del finanziamento concesso a norma del medesimo comma 2, maggiorato degli interessi di cui al comma 3 (7/b).

(7/b) Articolo aggiunto dall'art. 1, comma 1, L. 24 dicembre 1992, n. 506 (Gazz. Uff. 30 dicembre 1992, n. 305). Il comma 2 dello stesso art. 1 ha, inoltre, così disposto:

«2. L'ammontare dei risarcimenti di cui al comma 2 dell'articolo 7-bis della legge 12 agosto 1982, n. 576, introdotto dal comma 1 del presente articolo, viene determinato, per le imprese di assicurazione che si trovano in amministrazione straordinaria alla data di entrata in vigore della presente legge, prendendo in considerazione i sinistri avvenuti entro la predetta data».

## 8. Fusione di società.

[Nel caso di fusione, anche mediante incorporazione di società esercenti imprese sottoposte alla vigilanza e al controllo dell'ISVAP le modalità della fusione e le nuove norme statutarie sono approvate dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, previa istruttoria da parte dell'ISVAP e sentita la commissione consultiva di cui agli articoli 76 e seguenti del testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449 (7/c), e successive modificazioni] (8).

(7/c) Riportato al n. A/II.

(8) Abrogato dall'art. 4, D.P.R. 18 aprile 1994, n. 385, riportato al n. A/XLII.

## 9. Organi dell'ISVAP.

Sono organi dell'ISVAP:

- a) il presidente;
- b) il consiglio di amministrazione;
- c) il collegio dei revisori.

## 10. Presidente.

Il presidente è scelto tra persone di indiscussa moralità ed indipendenza, particolarmente esperte nelle discipline tecniche e amministrative interessanti l'attività assicurativa, ed è



nominato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Alla nomina si applicano le disposizioni della legge 24 gennaio 1978, n. 14 (8/a).

Il presidente dura in carica cinque anni; può essere confermato per una sola volta ed essere rimosso o sospeso dall'ufficio nelle stesse forme indicate al precedente comma.

L'incarico è incompatibile con l'esercizio di qualsiasi altra attività. Se l'incarico è conferito a persona che sia dipendente dello Stato, si provvede al suo collocamento fuori ruolo nelle forme previste dal rispettivo ordinamento.

Al presidente è attribuita una indennità di carica nella misura determinata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Il presidente fa parte della commissione consultiva per le assicurazioni private di cui agli articoli 76 e seguenti del testo unico delle leggi per l'esercizio delle assicurazioni private approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449 (9), e successive modificazioni.

Insieme al presidente fanno parte della predetta commissione consultiva almeno tre dirigenti dell'ISVAP designati di volta in volta dallo stesso presidente, in relazione alle pratiche su cui si riferisce. Il presidente e i dirigenti designati a far parte della commissione partecipano con voto deliberativo (9/a).

(8/a) Riportata alla voce Parlamento.

(9) Riportato al n. A/II.

(9/a) Comma aggiunto dall'art. 3, L. 9 gennaio 1991, n. 20, riportata al n. A/XXXV.

## 11. Consiglio di amministrazione.

Il consiglio di amministrazione è costituito da sei componenti, oltre al presidente dell'Istituto.

I componenti sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato; durano in carica quattro anni e possono essere confermati per non più di due volte. Essi devono essere scelti fra persone di indiscussa moralità e indipendenza e di provata competenza nelle materie tecniche o giuridiche interessanti le attività assicurative e finanziarie.

I componenti del consiglio di amministrazione non possono esercitare alcuna attività, remunerata o gratuita, in favore degli enti e delle imprese di cui all'articolo 4 o di enti e società con essi comunque collegati.

Ai componenti del consiglio di amministrazione compete una indennità nella misura stabilita con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Essi decadono dall'incarico nel caso di assenza non giustificata a due riunioni consecutive.

Per la validità delle riunioni è sufficiente la presenza della metà dei componenti del consiglio.

Le deliberazioni sono adottate a maggioranza semplice; in caso di parità di voti prevale il voto del presidente.

Alle riunioni del consiglio di amministrazione partecipa con voto consultivo il vice direttore generale.

## 12. Collegio dei revisori.

Il collegio dei revisori è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, ed è costituito da un professore universitario iscritto nell'albo dei revisori ufficiali dei conti, che lo presiede, designato dal Ministro di grazia e giustizia, e da due funzionari dello Stato, designati uno dal Ministro del tesoro e l'altro da quello dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Gli stessi Ministri designano rispettivamente i revisori supplenti, che sono nominati con lo stesso decreto costitutivo del collegio.

La durata in carica del collegio è stabilita in cinque anni.

La misura del compenso spettante ai revisori è determinata con il decreto di nomina.

Il collegio deve riunirsi almeno ogni trimestre.

Il revisore che, senza giustificato motivo, non partecipa, nel corso di ciascun anno, a due riunioni del collegio o a due riunioni del consiglio di amministrazione decade dall'ufficio.

Le deliberazioni del collegio sono adottate a maggioranza semplice. Il revisore dissenziente ha diritto di fare iscrivere a verbale i motivi del proprio dissenso.

### 13. Attribuzioni del presidente.

Il presidente rappresenta l'ISVAP e ne è il direttore generale; convoca e presiede il consiglio di amministrazione e ne attua le deliberazioni; sovrintende alla gestione del personale; predispone la relazione annuale sull'attività svolta dall'Istituto da allegarsi al bilancio consuntivo; esercita ogni altro potere non espressamente attribuito dalla presente legge agli altri organi dell'Istituto.

### 14. Attribuzioni del consiglio di amministrazione.

Il consiglio di amministrazione:

- a) delibera lo statuto e le norme generali concernenti l'organizzazione ed il funzionamento dell'Istituto nonché quelle dirette a disciplinare la gestione delle spese, anche in deroga alle disposizioni sulla contabilità generale dello Stato;
- b) approva entro il 31 marzo di ciascun anno il bilancio consuntivo dell'anno precedente e il rapporto annuale sull'attività svolta dall'Istituto;
- c) approva entro il 30 settembre di ciascun anno il bilancio preventivo delle spese da sostenersi nell'anno successivo;
- d) provvede alla gestione delle spese per il funzionamento dell'Istituto, nei limiti del fondo stanziato a tale scopo nel bilancio dello Stato e iscritto, con unico capitolo, nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, deliberando le spese di importo superiore all'1 per cento del bilancio preventivo;
- e) indice i concorsi per l'assunzione del personale, stabilendo i titoli di studio per l'accesso alle diverse carriere, le materie oggetto delle prove di esame scritte ed orali, nonché il numero delle prove scritte, ed indicando i titoli di merito ed i criteri per la loro valutazione;
- f) delibera l'assunzione e la progressione in carriera del personale compreso il vice direttore generale;
- g) adotta i provvedimenti disciplinari nei confronti del vice direttore generale, dei dirigenti e degli ispettori;
- h) dispone la risoluzione del rapporto di impiego nei confronti del personale di qualunque categoria;
- i) esprime parere sulle domande di autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa;

l) propone l'adozione dei provvedimenti sanzionatori concernenti l'esercizio dell'attività delle imprese, ivi compreso quello relativo all'assoggettamento alla liquidazione coatta amministrativa;

m) emana le istruzioni di carattere generale concernenti l'attività degli ispettori;

n) segnala al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato eventuali proposte di modifica di leggi, regolamenti ed atti amministrativi generali relativi all'esercizio dell'attività assicurativa.

L'esercizio delle attribuzioni del consiglio di amministrazione, ad eccezione di quelle di cui alle lettere a), b), c), d), g), h) ed m) del primo comma, può essere delegato al presidente.

Lo statuto e le deliberazioni di cui alle lettere b) e c) del primo comma sono approvati dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

## 15. Attribuzioni del collegio dei revisori.

Il collegio dei revisori esercita il controllo amministrativo-contabile sugli atti di amministrazione dell'ISVAP; vigila sull'osservanza della legge e dei regolamenti; accerta la regolare tenuta della contabilità e la corrispondenza del bilancio consuntivo alle risultanze dei libri e delle scritture contabili; redige le relazioni sul bilancio consuntivo e su quello di previsione e le trasmette al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato; riferisce allo stesso Ministro, almeno semestralmente, sulla propria attività.

I componenti del collegio dei revisori devono assistere alle riunioni del consiglio di amministrazione e possono procedere, in qualunque momento, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo e richiedere tutti i documenti dai quali traggono origine le spese.

## 16. Controllo della Corte dei conti.

La Corte dei conti esercita il controllo sulla gestione finanziaria dell'ISVAP sulla base dei conti consuntivi e dei bilanci di esercizio col relativo conto dei profitti e delle perdite corredati dalle relazioni del presidente e del collegio dei revisori, che il presidente dell'ISVAP è tenuto a trasmettere ad essa entro quindici giorni dalla loro approvazione e, in ogni caso, non oltre sei mesi e quindici giorni dalla chiusura dell'esercizio finanziario al quale si riferiscono; e riferisce al Parlamento anche sull'efficienza economica e finanziaria dell'attività svolta dall'Istituto nell'esercizio esaminato.

La Corte dei conti qualora ritenga insufficienti, ai fini del controllo, gli elementi ad essa pervenuti a norma della prima parte del precedente comma, può chiedere all'ISVAP informazioni, notizie, atti e documenti concernenti la gestione finanziaria controllata.

(giurisprudenza)

## 17. Servizi ed uffici.

1. Nell'ambito dell'ISVAP sono istituiti:

n. 1 servizio assicurazione danni;

n. 1 servizio assicurazione persone;

n. 1 servizio patrimoniale e finanziario;

n. 1 servizio giuridico, studi e affari comunitari e internazionali;

n. 1 servizio amministrazione, affari generali, personale e informatica.

2. Il consiglio di amministrazione, con propria delibera, stabilisce le attribuzioni e la struttura dei servizi in relazione alle esigenze organizzative e funzionali dell'Istituto.

3. Nella stessa forma il consiglio di amministrazione stabilisce le modalità di funzionamento dei servizi, il numero e la ripartizione tra i servizi delle divisioni e delle sezioni nonché le relative qualifiche dirigenziali nell'ambito della tabella organica allegata al bilancio preventivo annuale ai sensi dell'art. 19 della legge istitutiva (9/b).

(9/b) Così sostituito dall'art. 39, D.Lgs. 15 gennaio 1992, n. 49, riportato al n. A/XXXVIII.

#### 18. Sezione reclami.

Nell'ambito del servizio ispettivo è istituita una sezione reclami con il compito di raccogliere i reclami presentati dagli interessati nei confronti degli enti e delle imprese soggetti alla vigilanza e al controllo di cui all'articolo 4, primo comma.

La sezione:

a) svolge ogni attività utile ad agevolare la sollecita ed esatta esecuzione dei contratti da parte degli enti e delle imprese soggetti alla vigilanza;

b) segnala al presidente i casi più gravi e ricorrenti di inadempienza;

c) redige annualmente un rapporto sulla propria attività, che costituisce parte integrante del rapporto di cui all'articolo 4, secondo comma, lettera h).

#### 19. Ruolo organico.

La tabella organica del personale è allegata al bilancio preventivo ed è approvata dal consiglio di amministrazione con la stessa delibera di cui all'articolo 14, primo comma, lettera c).

#### 20. Trattamento giuridico ed economico del personale.

Il trattamento giuridico ed economico dei dipendenti dell'ISVAP, compreso il vice direttore generale, e l'ordinamento delle carriere sono stabiliti dal consiglio di amministrazione con proprio regolamento, con riferimento ai criteri fissati dai contratti collettivi nazionali di lavoro vigenti nel settore assicurativo, tenuto conto delle specifiche esigenze funzionali ed organizzative dell'ISVAP.

Al personale in servizio presso l'ISVAP è fatto divieto di assumere altro impiego o incarico e di esercitare attività professionali, commerciali o industriali.

Gli ispettori, nell'esercizio delle loro funzioni, sono considerati pubblici ufficiali. Essi hanno l'obbligo di riferire tutte le irregolarità constatate, anche se costituenti reato perseguibile d'ufficio, esclusivamente al presidente dell'ISVAP.

#### 21. Assunzione del personale.

L'assunzione del personale dirigente dell'ISVAP è effettuata mediante pubblico concorso per titoli ed esami. Il limite massimo di età per la partecipazione al concorso è fissato in quarantacinque anni.

L'assunzione del personale non dirigente è effettuata mediante pubblico concorso per titoli ed esami. La partecipazione ai corsi di formazione professionale organizzati dall'ISVAP costituisce titolo preferenziale (9/c).

Le commissioni di esame sono nominate dal consiglio di amministrazione e sono presiedute dal vice direttore generale o da un suo delegato.

L'ISVAP, per l'esercizio delle proprie attribuzioni, può assumere direttamente dipendenti con contratto a tempo determinato, disciplinato dalle norme di diritto privato, fino a un massimo di dieci unità (9/d).

(9/c) Comma così sostituito dall'art. 40, D.Lgs. 15 gennaio 1992, n. 49, riportato al n. A/XXXVIII.

(9/d) Comma aggiunto dall'art. 3, L. 9 gennaio 1991, n. 20, riportata al n. A/XXXV.

## 22. Corsi di preparazione ai concorsi di ammissione e di aggiornamento professionale.

L'ISVAP organizza corsi per la preparazione culturale e professionale dei partecipanti ai concorsi per l'ammissione alle carriere direttiva e di concetto dell'Istituto da tenersi presso una università degli studi o presso la Scuola superiore della pubblica amministrazione.

I corsi hanno una durata non inferiore a sei e non superiore a nove mesi.

Al corso si accede mediante concorso pubblico per titoli integrati da un colloquio, indetto dall'Istituto per un numero di posti pari al doppio delle vacanze prevedibili nei ruoli di ciascuna carriera entro il biennio successivo all'anno di svolgimento del corso.

I requisiti per la partecipazione al concorso, i titoli valutabili, le materie oggetto del colloquio, la composizione della commissione esaminatrice e i criteri per la formazione della graduatoria sono disciplinati con deliberazione adottata dal consiglio di amministrazione.

I corsi consistono in lezioni, esercitazioni pratiche e seminari su materie determinate, in modo differenziato in relazione alle funzioni da svolgere nelle singole carriere, con la stessa deliberazione di cui al comma precedente.

I docenti sono nominati dal presidente dell'Istituto.

Ai partecipanti ai corsi è conferita per tutta la loro durata, una borsa di studio il cui importo è determinato con il bando di concorso. La borsa di studio è corrisposta in rate mensili di pari importo su attestazione del direttore del corso dalla quale risulti la regolare frequenza del corso stesso.

Al termine del corso i partecipanti sono tenuti a sostenere un esame scritto e orale sulle materie oggetto di insegnamento. A coloro che superano l'esame è rilasciato un diploma, con l'indicazione del punteggio conseguito. Il diploma costituisce titolo preferenziale nei concorsi per l'ammissione alle carriere direttiva e di concetto del personale dell'Istituto.

L'ISVAP organizza altresì corsi periodici per l'aggiornamento professionale del personale direttivo e di concetto dell'Istituto nei modi stabiliti dal consiglio di amministrazione.

La frequenza dei corsi di aggiornamento professionale è obbligatoria e i risultati conseguiti da ciascun partecipante costituiscono titolo valutabile ai fini della progressione nella carriera di appartenenza.

## 23. Entrate.

Le entrate dell'ISVAP sono costituite:

dal gettito del contributo di vigilanza di cui all'articolo 67, primo comma, del testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449 (10), e successive modificazioni;

dai ricavi della vendita di beni immobili e mobili;

da ogni altra eventuale entrata.

(10) Riportato al n. A/II.

#### 24. Bilanci.

L'ISVAP è tenuto a compilare i bilanci preventivo e consuntivo in conformità al regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1979, numero 696 (11), in quanto applicabile.

Le delibere relative ai bilanci sono approvate con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

(11) Riportato alla voce Impiegati civili dello Stato.

#### 25. Contributo di vigilanza.

La misura massima del contributo di vigilanza di cui all'articolo 67, primo comma, del testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449 (12), e successive modificazioni, rimane determinata al due per mille dei premi incassati in ciascun esercizio.

La misura del contributo viene determinata, con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo, con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, tenendo conto dei maggiori oneri conseguenti all'attuazione della presente legge.

(12) Riportato al n. A/II.

#### 26. Prima organizzazione dell'ISVAP.

In sede di prima applicazione della presente legge:

entro trenta giorni dalla sua entrata in vigore debbono essere nominati il presidente, il consiglio di amministrazione e il collegio dei revisori;

entro lo stesso termine il Ministro con proprio decreto stabilisce i contingenti massimi per ciascuna categoria di personale;

entro i successivi quindici giorni il personale in servizio alla data del 15 febbraio 1982 presso la Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato può chiedere al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di essere trasferito all'ISVAP;

entro sessanta giorni dalla sua costituzione il consiglio di amministrazione delibera lo statuto e le norme generali di cui all'articolo 14, primo comma, lettera a), la tabella organica, l'ordinamento delle carriere del personale e la ripartizione di questo fra il servizio ispettivo e i vari uffici e il preventivo delle spese necessarie per l'organizzazione e il funzionamento dell'Istituto per l'esercizio in corso e per quello successivo;

entro i venti giorni successivi alla trasmissione delle relative deliberazioni, lo statuto, il bilancio preventivo e la tabella organica sono approvati dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

entro i dieci giorni successivi alla sua approvazione il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato eroga all'ISVAP le somme necessarie per far fronte alle spese indicate nel bilancio preventivo;

entro venti giorni dall'approvazione della tabella organica il personale in servizio presso la Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, che ne abbia fatto domanda, è trasferito ed inquadrato nella stessa tabella, previa valutazione di una commissione, presieduta dal presidente

dell'ISVAP e nominata dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, che dovrà prendere in considerazione il titolo di studio, l'anzianità di servizio, i compiti effettivamente svolti e altri titoli di servizio; entro dieci giorni dalla comunicazione dell'inquadramento, gli interessati possono recedere dalla domanda di trasferimento; entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge il consiglio di amministrazione assume, nei limiti dei posti previsti dalla tabella organica, il personale con mansioni corrispondenti a quelle degli impiegati di seconda e di terza categoria a norma del contratto collettivo nazionale per i dipendenti delle imprese del settore assicurativo, scegliendo, sulla base di una prova pratica di idoneità, tra i dipendenti delle imprese esercenti l'attività assicurativa sottoposte alla procedura di liquidazione coatta amministrativa; e bandisce i concorsi per l'ammissione al corso per la preparazione culturale e professionale degli ispettori di cui al successivo articolo 27 e per l'assunzione del restante personale.

#### 27. Corso di preparazione per l'assunzione degli ispettori.

In sede di prima applicazione della presente legge, l'ISVAP organizza un corso di preparazione culturale e professionale per l'assunzione degli ispettori.

Il concorso per l'ammissione al corso è indetto per un numero di posti pari al doppio dei posti disponibili.

Per quanto non espressamente disposto si applicano le norme contenute nell'articolo 22.

Al termine del corso i partecipanti sono tenuti a sostenere un esame scritto e orale sulle materie oggetto di insegnamento davanti alla commissione nominata per il concorso di ammissione integrata da tre docenti del corso.

La commissione forma la graduatoria degli idonei esclusivamente sulla base del risultato degli esami.

I partecipanti classificati entro il numero dei posti disponibili sono assunti con la qualifica iniziale del ruolo ispettivo.

#### 28. Riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, norme aventi valore di legge sull'organizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) nella ristrutturazione degli uffici deve tenersi conto del livello qualitativo e del carattere specifico delle funzioni esercitate;

b) nella determinazione dell'organico deve tenersi conto della riduzione delle attribuzioni della Direzione generale e deve prevedersi un numero di posti dirigenziali e direttivi, avuto riguardo alla particolarità delle residue funzioni esercitate dalla Direzione generale (13).

(13) Vedi il D.P.R. 4 marzo 1983, n. 315, riportato alla voce Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

#### 29. Copertura finanziaria.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si provvede con le entrate del contributo di vigilanza versato annualmente, dagli enti e dalle imprese di cui all'articolo 4, primo comma, della presente legge, ai sensi dell'articolo 67, primo comma, del testo unico

delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449 (12) e, successive modificazioni.  
Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le necessarie variazioni al bilancio di previsione dello Stato.

¶

(12) Riportato al n. A/II.